

### III

#### ESEMPLIFICAZIONE

Un argomento certamente familiare ai giuristi, avvocati e operatori del diritto è quello relativo alla domanda, fatta loro da uno studente, un cliente o qualsiasi altra persona — od anche da loro stessi a se stessi in momenti di dubbio —, circa i contenuti di quello che si denomina « l'ordinamento giuridico ».

Poniamo ad esempio la seguente domanda: « Nel caso in cui una persona abbia ricevuto da un'altra persona una donazione di beni da consegnare a scadenze periodiche, dopo la morte della persona che aveva fatto la donazione, l'azione umana del continuare a dare quei beni è obbligatoria o no, secondo la legge italiana? ».

Per rispondere, bisogna fare numerose operazioni, tra le quali: a) tradurre in un linguaggio più preciso la domanda; b) riflettere per poter localizzare in quale parte del sistema giuridico italiano si trovano gli elementi per rispondere; c) servirsi di una parola (o gruppo di parole) chiave per orientarci (in questo caso « donazione »); d) consultare la legge (o fonte legale) dove si ritiene che questa parola possa trovarsi; e) interpretarla, ecc.

Appunto la differenza fondamentale tra un tecnico del diritto e chi non lo è consiste nella possibilità di fare tutte queste operazioni, e nella velocità (e quasi automaticità) con la quale il tecnico del diritto può eseguirle.

Nella parte relativa alle donazioni, l'articolo 772 C.C. dice: « Donazione di prestazioni periodiche. La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volontà ».

Secondo le precisazioni che abbiamo fatto prima è possibile costruire la seguente tabella:

Caso generico	Affermazione che le prestazioni continueranno dopo la morte del donante	Caratterizzazione normativa
1	+	Ocpp
2	—	—Ocpp

Questa tabella rappresenta rispettivamente la presenza o assenza (« + » o « — ») della proprietà ritenuta rilevante per risolvere la questione.

I due casi sono costruiti in un universo di discorso nel quale si è supposta la presenza di due proprietà (o complessi di proprietà): la donazione con prestazioni periodiche e la morte del donante. Dato che nel nostro problema c'è una sola proprietà rilevante per risolverlo (la presenza o assenza di una manifestazione di volontà dalla quale risulti che le prestazioni devono continuare, nonostante la morte del donante), la formula per costruire la tabella,  $2^n$ , è, in questa ipotesi, uguale a 2; infatti « n » è il numero di proprietà rilevanti: essendo queste una sola, la formula è  $2^1 = 2$ .

Il numero 2, che serve da base, rappresenta le due possibilità di ogni proprietà rilevante, cioè essere presente o assente.

Se ci sono più proprietà rilevanti, il loro numero sarà portato sempre all'esponente della formula, in modo che, se ci fossero, p. es., 4 proprietà rilevanti, il numero totale dei casi sarebbe 16 <sup>(8)</sup>.

---

<sup>(8)</sup> La presentazione è strettamente semplificata; per una trattazione rigorosa ed esauriente del tema rinvio a *Normative Systems* di Alchourron e Bulygin.

Il caso generico n. 1 della nostra tabella rappresenta la situazione nella quale si sono verificate la donazione con prestazioni periodiche e anche la morte del donante come ipotesi sottintese facenti parte dell'universo del discorso. La proprietà rilevante agli effetti della soluzione della questione consiste nell'esistenza di una manifestazione di volontà secondo la quale queste prestazioni devono continuare alla morte del donante. La caratterizzazione normativa (la soluzione legale) è che è obbligatorio continuare con le prestazioni periodiche (Ocpp).

Nel caso numero 2, nel quale si presuppone ugualmente per ipotesi l'esistenza della donazione con prestazioni periodiche e la morte del donante, non si è verificata la proprietà dell'esistenza di una manifestazione di volontà secondo la quale le prestazioni devono continuare; in questo caso generico la caratterizzazione normativa stabilisce che non è obbligatorio continuare con le prestazioni periodiche (—Ocpp).

Così la risposta totale alla domanda formulata sarà: Nel caso (generico) in cui non esista (o meglio non risulti dall'atto, come dice il codice) una volontà contraria, accaduta la morte del donante, nel caso di una donazione con prestazioni periodiche non è obbligatorio continuare con le prestazioni periodiche. Nel caso (generico) in cui esista una volontà contraria, cioè la manifestazione della volontà che dopo la morte del donante le prestazioni periodiche continuino, a morte accaduta, è obbligatorio continuare con le prestazioni periodiche <sup>(9)</sup>.

---

<sup>(9)</sup> L'esempio è stato fatto per mettere in gioco le precisazioni e far vedere come queste servano a ricostruire un enunciato normativo nella legge. La sua estrema semplicità è stata voluta per non disturbare coll'uso di formule la chiarezza della esposizione. È tanto ovvio che tutti possono essere arrivati alle stesse conclusioni in breve tempo.

Per quanto riguarda la definizione di Obbligatorio, uso quella di Alchourron e Bulygin, *Normative Systems*, p. 14: « Si dirà che l'azione R è obbligatoria (OR) quando è permesso R e non permesso non R (PR. —P—R). Quando non è permesso R ed è permesso —R, l'azione R è proibita

Secondo il modello proposto possiamo dire dell'articolo 772 C.C. che è « un enunciato normativo, dato che mette in rapporto per lo meno una caratterizzazione normativa con uno o più casi generici (nel nostro esempio per lo meno due) ».

Però non tutte le domande in questa materia sono dello stesso tipo. Un'altra specie di domanda è: « Che cosa s'intende per « donazione » nella legge? ».

La risposta non è facile; però abbiamo un primo modo di rispondere se facciamo ricorso all'articolo 769 C.C. « Definizione. La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione ».

Fermiamoci per ora, senza complicare il modello, facendo notare soltanto che non possiamo chiamare normativo questo enunciato dato che non mette in relazione una (o più) caratterizzazioni normative con uno (o più) casi generici. Secondo le precisazioni fatte prima, dato che questo enunciato (o sequenza corretta di parole) specifica il significato del termine donazione, lo chiameremo una definizione.

Questa denominazione non è molto peregrina, dato che, fra gli altri, usano il termine « definizione » per riferirsi ad esso

---

(PrR = —PR. P—R). Quando tanto R quanto —R sono permesse l'azione è facoltativa (FR = PR. P—R)». Nel nostro esempio R è uguale a « continuare con le prestazioni periodiche » (cpp). Penso che sia possibile ottenere dalla negazione di OR, PrR, dato che —OR = — (PR.—P—R); distribuendo la negazione (che è negazione del modalizzatore), abbiamo —OR = —PR. ——P—R; semplificando le due negazioni si ottiene —OR = —PR. P—R, e questa è la definizione di proibito. Nel nostro esempio sarebbe —Ocpp = —Pcpp. P — cpp, vale a dire: non obbligatorio continuare con le prestazioni periodiche è uguale a: non permesso continuare con le prestazioni periodiche, e permesso non continuare con le prestazioni periodiche. Sembra contrario all'intuizione, però è la definizione di proibito. Per altro i giuristi direbbero che tale azione (continuare con le prestazioni periodiche) non ha causa giuridica per essere fatta.

anche a) il legislatore nella rubrica; b) Antonio Butera, nel *Codice Civile Italiano Commentato* <sup>(10)</sup>; c) Biondo Biondi, in *Le donazioni* nel *Trattato di Diritto Civile Italiano* diretto da Filippo Vassalli <sup>(11)</sup>; d) Giovanni Balbi, in *La donazione*, in *Trattato di Diritto Civile* diretto da Giuseppe Grosso e Francesco Santoro Passarelli <sup>(12)</sup>; e) la Cass. Civ. 9-4-52, n. 959 <sup>(13)</sup>.

Proviamo ora ad occuparci di un argomento più appetitoso. L'articolo 1 della legge del 4 novembre 1950 n. 1068 dice: « La denominazione di "Moscato passito di Pantelleria" è riservata esclusivamente al vino ottenuto dall'uva zibibbo (moscatellone) convenientemente appassita e prodotta nel territorio dell'isola di Pantelleria e preparato nello stesso territorio con la sola aggiunta di alcool etilico. Il vino suddetto deve avere una gradazione alcoolica non inferiore al 14 per cento in volume, un contenuto zuccherino non inferiore all'11 per cento (analisi con liquore di Fehling), colore ambrato, gusto dolce gradevole, aroma delicato di moscato e brillantezza assoluta ».

Se non ci lasciamo ingannare dalla presenza della parola « deve » nel secondo paragrafo, possiamo dire che questo non è un enunciato normativo, dato che non porta a nessuna soluzione (caratterizzazione normativa). Invece fornisce una specificazione dell'espressione « moscato passito di Pantelleria », e secondo i presupposti assunti, si può chiamare una definizione.

Anche se ho chiamato questi due enunciati « definizioni », e non in modo totalmente arbitrario, ma d'accordo con un certo uso, si può avvertire che essi non sono del tutto uguali.

In primo luogo nel caso dell'articolo 769 C.C. il metodo definitorio impiegato è chiaramente *per genus et differentiam*. Si fa riferimento alla classe dei contratti, « genus », e si for-

<sup>(10)</sup> UTET, Torino, 1940, p. 494.

<sup>(11)</sup> Volume XII, t. IV, UTET, Torino, 1961, p. 7.

<sup>(12)</sup> Vallardi, volume II, fasc. IV, 1964, p. 5.

<sup>(13)</sup> *Giur. Compl. Cass. Civ.*, 1952, II, p. 420.

nisce la differenza: « per spirito di liberalità una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione <sup>(14)</sup> ».

Invece l'articolo 1 della legge del 4 novembre 1950, n. 1068, sembra usare il metodo per genere e differenza (il genere sarebbe « vino »), ma la caratterizzazione della « differenza » è molto diversa: a) fa riferimento a un metodo per ottenere il vino (« dall'uva zibibbo (moscatellone) convenientemente appassita e preparata con la sola aggiunta di alcool etilico »); b) introduce un criterio di localizzazione speciale (« uva dell'Isola di Pantelleria e preparata nello stesso territorio ») che può essere determinato con paralleli e meridiani; c) ci fornisce un criterio che possiamo chiamare disposizionale, suscettibile di essere verificato attraverso operazioni, tali che: se  $x$  è qualcosa ottenuto coi metodi e precisazioni prima elencati, allora si può dire di esso che è « Moscato passito di Pantelleria » se, e solo se, ha una gradazione alcolica  $x = o >$  al 14% in volume, un contenuto zuccherino  $x = o >$  all'11% nell'analisi con liquore di Fehling, colore ambrato, gusto gradevole, aroma delicato di moscato e brillantezza assoluta ».

In secondo luogo il termine (l'espressione) definito in questo articolo, a differenza dell'articolo 769 C.C., non è un termine tecnico giuridico, ma appartiene al linguaggio ordinario ed è stato ridefinito agli effetti legali. Non presuppone né rimanda ad altri concetti e teorie giuridiche ma a concetti e teorie di tipo geografico, chimico ed enologico.

In terzo luogo la definizione dell'art. 769 C.C. è inserita in un corpo altamente sistematico, mentre la legge 1068/50 non lo è affatto.

---

(14) Lasciamo da parte la complicazione che deriverebbe dal considerare a sua volta « spirito di liberalità » un *genus* nel quale si dovesse distinguere la differenza, dato che (per molti autori) tutte le donazioni sono fatte con spirito di liberalità, ma la relazione inversa non è valida.

In quarto luogo, se volessimo cambiare la definizione dell'art. 769 C.C. ne deriverebbero molti inconvenienti, dato che questo mutamento si ripercuoterebbe su altre disposizioni legislative ad essa collegate, mentre ciò non succederebbe nel caso dell'art. 1 della legge 1068/50, che ha un ambito molto più limitato.

Questo ci permette di affermare (non c'è bisogno di essere esaurienti) che è forse una generalizzazione precipitata parlare delle « definizioni legali » come se fossero un unico problema. Vale la pena tenere in conto questa asserzione. Per collaudarla sarà conveniente tentare una classificazione delle definizioni legislative italiane, pure se incompleta.

Prima ancora di iniziare tale classificazione, farò un piccolo *excursus* sulla teoria generale della classificazione.

Questo è il termine tecnico che però è molto difficile da applicare se non in un sistema formalizzato ed altamente astratto. Fuori dalle a.d. scarse volte siamo come ideali, cioè come non raggiungibile alla quale, però, si tende permanentemente. Quanto più esplicita e fondata vuole essere la classificazione, tanto meno raggiungibile è l'ideale formale (una classificazione è esplicita e fondata quando risponde alle caratteristiche e proprietà rilevanti della classe di classificazione).

Tale osservazione circa la tensione tra l'ideale tecnico e la sua raggiungibilità può essere sciolta a quella che si è accorta